

Regolamento del Mercato Ortofrutticolo di Sestu

Mercato Agroalimentare della Sardegna

(approvato con del. 15 e 19 giugno 2007 ad integrazione del regolamento di gestione)

Premessa

Il Mercato Ortofrutticolo di Sestu (di seguito denominato MOS) si colloca all'interno del Mercato Agroalimentare della Sardegna, un'area complessiva di 60 ettari sita nel Comune di Sestu. Il Mercato Agroalimentare della Sardegna è frutto di una iniziativa imprenditoriale privata, sulla base del Programma Integrato d'Area CA 05 previsto dalla L.R. 14/96 e attuata con Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Amministrazione Provinciale di Cagliari, dall'Amministrazione Comunale di Sestu e dalla società "L'Ingrosso Mercato Agroalimentare della Sardegna S.r.l." rimodulato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 12 ottobre 2006.

Il Mercato Agroalimentare della Sardegna prevede la realizzazione, sull'area suddetta, di più corpi di fabbrica, aventi ciascuno funzioni diversificate nonché aree di utilità comune destinate a viabilità interna e parcheggi, a zona di carico e scarico, a verde, piazzali e banchine pedonali.

Le aree funzionali previste nell'ambito del Mercato Agroalimentare possono così riassumersi:

- Area Mercato:

Mercato Ortofrutticolo;

Mercato Ittico;

Mercato Florovivaistico;

Mercato delle carni;

Mercato Avicunicolo.

- Area "Cash and Carry"

Ciascuno con relative pertinenze ed accessori.

Al momento dell'adozione del presente Regolamento risulta edificato il "Mercato Ortofrutticolo", relative pertinenze ed accessori ed è programmata la realizzazione di uno stabilimento per il condizionamento di prodotti ortofrutticoli che, pur dotato di una propria autonomia funzionale, rientra nel compendio destinato a "Mercato Agroalimentare", mentre ulteriori interventi realizzativi allo stato previsti potranno essere, tempo per tempo, successivamente realizzati.

Art 1) Il Mercato Ortofrutticolo: individuazione

Il "Mercato Ortofrutticolo" è costituito da un unico corpo di fabbrica, oltre ad aree a verde, di carico e scarico merci, parcheggi comuni, superficie destinata a "Galleria di Contrattazione", uffici destinati alla Polizia Annonaria, uffici della Direzione del Mercato così come indicati nel Regolamento di condominio e Regolamento di Gestione cui il presente Regolamento fa rimando.

Art 2) Il mercato Ortofrutticolo: missione

Il Mercato Ortofrutticolo, parte qualificata del Centro Agroalimentare della Sardegna, destinato ad avere rilevanza non solo regionale, è deputato, in esclusiva, alla compravendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli freschi. Possono essere trattati, sempre all'ingrosso, tutti i prodotti agroalimentari, trasformati e/o comunque conservati, prodotti sementieri, compresi i tuberi da seme, imballaggi e articoli complementari per la specifica attività del mercato.

Art 3) Oggetto

Il presente regolamento, in armonia con il Regolamento di Condominio e il Regolamento di Gestione, ha come oggetto la regolamentazione dell'attività degli operatori del MOS, nonché di quei soggetti che a vario titolo, partecipano e/o collaborano al conseguimento degli obiettivi del MOS.

È pertanto compito/interesse dell'Ente di Gestione darne massima diffusione.

Art 4) Ente di Gestione: organi e funzioni

Con delibera n.1 del 17 aprile 2007 dell'Assemblea di Condominio, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Gestione, è stato designato quale Ente Gestore del Mercato Ortofrutticolo il Consorzio Coagri Soc. coop a.r.l.

Sono Organi di Gestione del Mercato

- Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore e il suo Presidente
- Il Direttore del Mercato nominato dall'Ente Gestore
- La Commissione di Disciplina
- L'Amministratore di condominio
- Il collegio dei Probiviri (se costituito)

Inoltre l'Ente Gestore può costituire un Comitato Consultivo per promuovere lo sviluppo del Mercato e del Territorio nel quale esso opera, per assicurare la convergenza tra gli interessi del mondo della produzione, del consumo, della distribuzione organizzata e di Enti Pubblici e privati.

In caso di costituzione, l'Ente Gestore definisce i compiti, la durata e la composizione del Comitato Consultivo.

L'Ente di Gestione svolge le seguenti funzioni:

1. provvede all'amministrazione del Mercato Ortofrutticolo;
2. determina le modalità di svolgimento dell'attività di Mercato e attiva i servizi a ciò necessari ed opportuni;
3. provvede alla gestione, fissando le tariffe e le modalità di riscossione
4. sovrintende all'esecuzione del Regolamento di Gestione e di Mercato

L'Ente di Gestione è amministrato dal Consiglio di Amministrazione, è rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, su specifico mandato, dal Direttore di Mercato.

Art 5) Il Direttore di Mercato: nomina e funzioni

Il Direttore del Mercato Ortofrutticolo è nominato dall'Ente Gestore ai sensi dell'Art. 38 del Regolamento di Gestione.

Il Direttore, il cui rapporto può essere disciplinato anche sotto forma di lavoro subordinato dell'Ente Gestore, svolge i seguenti compiti:

1. assicura l'osservanza del regolamento di Gestione e del Regolamento di Mercato
2. disciplina l'uso e la manutenzione delle cose comuni
3. disciplina la prestazione dei servizi di interesse e spese comuni
4. riscuote i contributi ed eroga le spese per l'esercizio dei servizi comuni
5. redige il bilancio preventivo e collabora alla redazione del bilancio consuntivo
6. sovrintende alla sicurezza dell'intero Mercato Ortofrutticolo
7. Collabora con l'Ente di Gestione per assicurare la correttezza commerciale fra tutti gli Operatori e per assicurare rapporti di buon vicinato
8. Esegue le decisioni dell'Ente Gestore
9. Realizza le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi del Regolamento di Gestione e del Regolamento di Mercato
10. Collabora con l'Amministratore di Condominio per la programmazione e la verifica delle attività di competenza del Condominio
11. Partecipa con voto consultivo al Comitato Consultivo del Mercato, se costituito.
12. Partecipa con voto consultivo e a richiesta dell'Ente Gestore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di quest'ultimo.
13. Partecipa con voto consultivo alle riunioni di Condominio del Mercato.
14. È membro della Commissione di Disciplina
15. Rilascia le tessere e le autorizzazioni per l'ingresso al Mercato Ortofrutticolo, previo accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento di Gestione e dal presente Regolamento di Mercato ovvero da altre disposizioni dell'Ente di Gestione.
16. Svolge, se richiesto, il ruolo di amichevole composizione delle controversie che dovessero

- insorgere tra gli operatori di Mercato.
17. Vigila affinché l'attività degli Operatori di Mercato si svolga nel rispetto della legge, del Regolamento di Gestione e del presente Regolamento di Mercato, nonché di tutte le norme vigenti emanate dall'Ente Gestore anche tramite circolare.
 18. Vieta la vendita di prodotti non riconosciuti conformi alle norme e ai Regolamenti
 19. Autorizza, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto.
 20. Propone all'Ente Gestore l'adozione di misure idonee all'efficiente funzionamento del Mercato e allo sviluppo del fatturato complessivo, ovvero alla crescita quantitativa delle merci trattate.
 21. Svolge tutte le funzioni affidategli dalla Legge e dai Regolamenti
 22. ha facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori di Mercato e del personale da essi utilizzato, nei confronti dei quali è invece sempre possibile emettere sanzioni pecuniarie a fronte di gravi infrazioni al regolamento.

Il Direttore di Mercato per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di collaboratori dipendenti dell'Ente Gestore ovvero di personale con cui sia stata stipulata dal medesimo Ente apposita convenzione.

In particolare il Direttore sovrintende e coordina direttamente (per i servizi svolti da personale interno) o indirettamente tramite i responsabili incaricati (per i servizi dati in appalto) il servizio di vigilanza diurna e notturna e il controllo degli accessi e delle attività di mercato, e nel caso di dipendenti, adotta i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente Gestore sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel contratto di lavoro o di collaborazione.

Qualora L'Ente di Gestione stipuli apposita convenzione con la Polizia Municipale per interventi richiesti nell'area di mercato, il Direttore coordina l'attività dei Vigili in collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale.

L'Ente di Gestione può nominare anche un Vice Direttore qualora le esigenze di funzionamento del Mercato lo richiedano.

Art 6) Il Comitato Consultivo

Benché il MOS sia un mercato privato, sia nella proprietà che nella gestione, considerata la funzione sociale e di interesse pubblico che esso svolge, l'Ente Gestore, qualora ne abbia mandato dalla Assemblea dei Soci, può costituire per tempi e compiti predefiniti, un Comitato Consultivo composto da rappresentanti dell'Ente Gestore stesso e da rappresentanti di Enti, pubblici e privati, che possono contribuire allo sviluppo del Mercato.

Il comitato Consultivo è nominato dall'Ente Gestore, in base alle indicazioni fornite dagli Enti invitati, ha durata annuale ed è presieduto dal Direttore del Mercato che partecipa con voto consultivo.

Esso è composto da:

- dal comitato esecutivo, nominato tra i Consiglieri del Cda dell'Ente Gestore
- da un rappresentante della Regione Sardegna
- da un rappresentante della Provincia di Cagliari
- da un rappresentante del Comune di Sestu
- da un rappresentante del Comune Capoluogo di Provincia
- da un rappresentante dell'azienda Sanitaria Locale competente - Dipartimento Igiene e Sicurezza;
- da un rappresentante della Camera di Commercio di Cagliari
- da un numero, determinato dall'Ente Gestore, di rappresentanti degli operatori all'ingrosso, di cui almeno uno rappresentante l'export-import
- da un rappresentante dei produttori operatori del Mercato
- da un numero, determinato dall'Ente Gestore, di rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti, di cui almeno uno rappresentante della DO o GDO.
- da un rappresentante delle associazioni alla tutela dei consumatori.

Ogni rappresentante ha diritto di voto.

Possono essere invitati a partecipare esperti nel settore senza diritto di voto.

I componenti del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipano al voto per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dall'Ente Gestore e sostituiti.

Il Comitato Consultivo viene convocato, con almeno tre giorni di anticipo, dal Direttore del Mercato, ovvero dal Presidente eletto tra uno dei componenti del Comitato Esecutivo del Cda dell'Ente Gestore, attraverso fax o e-mail in cui sia indicato l'oggetto e le materie oggetto della discussione.

Le riunioni sono validamente costituite e atte a deliberare se costituite con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Non è previsto un compenso per i componenti del Comitato.

Art 7) Competenze del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo supporta l'Ente di Gestione esprimendo pareri consultivi su tutti i temi proposti dall'Ente. In particolare possono essere chiesti pareri in merito a:

- procedure e norme igienico sanitarie
- procedure e norme finalizzate al miglioramento della qualità, sia organizzativa che commerciale e di prodotto;
- promozione commerciale sia in ambito nazionale che internazionale
- eventuale istituzione di una Cassa di Mercato
- modalità di svolgimento delle contrattazioni, anche attraverso l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche;
- su ogni altra materia inerente il settore merceologico
- su ogni altra materia su cui l'Ente di Gestione ritenga di avvalersi del suo parere.

Le proposte del Comitato Consultivo non possono avere in nessun caso effetto vincolante.

Il Comitato Consultivo deve pronunciare il suo parere entro la riunione successiva a quella in cui l'argomento in oggetto è stata posta all'ordine del giorno.

Qualora il comitato consultivo non esprima il proprio parere entro tale termine, l'Ente di Gestione decide prescindendo da tale parere.

Art 8) La Commissione di Disciplina

È istituita dall'Ente Gestore apposita Commissione di Disciplina per l'esame preliminare, su richiesta scritta degli interessati, delle sanzioni disposte dal Direttore e/o dall'Ente Gestore nei confronti degli Operatori del Mercato.

La Commissione è formata da 9 componenti nominati dall'Ente Gestore fra gli operatori del Mercato.

Le riunioni sono validamente costituite e atte a deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione di Disciplina.

L'assenza senza giustificato motivo di qualsiasi componente a due consecutive riunioni comporta l'automatica decadenza dalla carica.

La votazione è a maggioranza assoluta dei presenti e può essere anche a scrutinio segreto.

Delle sanzioni disposte dal Direttore viene data comunicazione all'interessato presso il domicilio eletto presso il Mercato (per i proprietari di box), o presso la portineria di ingresso al Mercato (per gli acquirenti).

Art 9) Sanzioni

Salva ogni ulteriore eventuale azione civile o penale dell'Ente Gestore, l'inosservanza da parte degli Operatori di Mercato, e/o dei soggetti del cui fatto gli stessi sono tenuti a rispondere, delle disposizioni di cui al presente Regolamento darà luogo all'applicazione, da parte del Direttore, delle seguenti penalità, di gravità crescente e correlata al numero di volte in cui l'Operatore dovesse contravvenire al presente Regolamento e/o dovesse reiterare violazioni già riscontrate:

- a) richiamo verbale;
- b) diffida scritta;
- c) applicazione di penale ricompresa tra un minimo di € 50,00= (Euro cinquanta/00) ed un massimo di € 500,00= (Euro cinquecento/00). In caso di contravvenzione al presente Regolamento in forma continuativa e in considerazione della gravità della trasgressione la penale sarà di € 200,00= (Euro duecento/00) per ogni giorno di durata della trasgressione. In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Ente Gestore al risarcimento del maggior danno.

Le penali previste alla lettera c) che precede devono intendersi annualmente indicizzate in ragione della variazione dei prezzi alla produzione industriale accertata dall'Istat nell'anno precedente. Dette penali verranno applicate dal Direttore, previa motivata contestazione scritta a mezzo telegramma o raccomandata a.r. all'interessato, con l'indicazione del termine per il pagamento, comunque non inferiore a dieci giorni. Copia del telegramma o della raccomandata di contestazione dovrà essere depositata presso la segreteria della Commissione di Disciplina che ne attesterà l'avvenuto deposito.

Il destinatario della penale che intenda contestarla dovrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni alla Commissione di Disciplina entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora il termine di scadenza coincidesse con una data festiva, esso sarà automaticamente rinviato al giorno feriale immediatamente successivo. La contestazione scritta dell'interessato con le controdeduzioni dovrà essere depositata presso la segreteria della Commissione di Disciplina che ne attesterà l'avvenuto deposito e rilascerà idonea ricevuta.

La mancata o tardiva contestazione da parte dell'interessato comporterà l'irrogazione definitiva della penale che acquisterà pertanto carattere vincolante e, come tale, inoppugnabile. Ai fini della ritualità della contestazione, farà fede l'attestazione della Commissione di Disciplina che accerterà: a) la data di ricezione della contestazione; b) la mancata o tardiva controdeduzione da parte dell'interessato alla data di scadenza prevista.

Per patto espresso, copia del presente Regolamento, unitamente a copia della lettera di contestazione ed a copia della attestazione rilasciata dalla Commissione di Disciplina della mancata o tardiva controdeduzione dell'interessato, costituiranno prova scritta ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo per il recupero degli importi delle penali non pagate. L'Ente Gestore provvede a riscuotere le penali, comprese le spese sostenute per la riscossione delle medesime.

In caso di mancato pagamento delle penali nei tempi prescritti, l'Ente Gestore può annullare la validità del documento di ammissione al Mercato.

L'Ente Gestore, salva ogni ulteriore eventuale azione civile o penale, qualora dovesse ravvisare anche dietro segnalazione del Direttore del Mercato gravi violazioni del presente Regolamento, ha inoltre la facoltà di applicare direttamente, sentito l'interessato ed il parere della Commissione di Disciplina, le seguenti sanzioni, di intensità crescente, correlate all'importanza della violazione:

d) sospensione temporanea dall'attività svolta nel Mercato per un periodo massimo di 3 giorni di effettiva apertura del Mercato e/o contestuale sospensione dell'autorizzazione all'accesso al Mercato;

e) chiusura temporanea dell'attività svolta nel Mercato per un periodo fino a 10 giorni e/o contestuale sospensione dell'autorizzazione all'accesso al Mercato.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono gravi violazioni del Regolamento e comportano l'applicazione delle sanzioni di cui alle precedenti lettere d) e e) le seguenti irregolarità:

- qualsiasi azione gravemente lesiva del buon nome e del decoro del Mercato;
- frodi commerciali a danno della clientela e/o degli altri Operatori del Mercato;
- vendita di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia igienico-sanitaria;
- diffusione di notizie non corrispondenti al vero lesive dell'immagine del Mercato;
- opere di modificazione non autorizzate;
- danni arrecati all'altrui proprietà;
- atti di vandalismo e/o intimidazione;
- svolgimento dell'attività di vendita in orari di chiusura del mercato.

Il provvedimento di sospensione o chiusura temporanea dell'attività non esonera comunque l'Operatore interessato dall'adempimento di tutte le obbligazioni e oneri previsti dal presente Regolamento nonché dal Regolamento di Gestione e dal Regolamento di Condominio del Mercato Ortofrutticolo.

In caso di contestazione ritualmente formulata alla Commissione di Disciplina da parte dell'interessato, ai sensi dei commi che precedono, verrà prontamente attivato, per la risoluzione della controversia insorta in ordine alla applicazione delle penali di cui al presente articolo, un procedimento arbitrale irrituale secondo le modalità di cui al seguente articolo.

Art 9 bis) Clausola Compromissoria - Regolamento dell'Arbitrato

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione delle penali di cui all'art.9 che precede sarà devoluta alla decisione di un Arbitro unico irrituale, che viene sin da ora designato nella persona del Dott. _____(Arbitro) ovvero nella persona del Dott. _____(Arbitro supplente) ed accettato da tutti gli Operatori che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività nel Mercato Ortofrutticolo.

La controversia verrà sottoposta alla decisione dell'Arbitro supplente ogni qualvolta l'Arbitro, come sopra designato, non dovesse o fosse impossibilitato ad accettare l'incarico, ovvero sussistessero a termini di legge legittimi motivi di astensione e/o di ricusazione. Nella eventualità in cui né l'Arbitro designato, né l' Arbitro supplente dovessero accettare l'incarico, ovvero sussistessero per entrambi legittimi motivi di astensione e/o ricusazione, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari, previo ricorso della parte più diligente.

Il procedimento arbitrale avrà automaticamente inizio con il tempestivo deposito presso la segreteria della Commissione di Disciplina delle controdeduzioni scritte della parte interessata destinataria della penale, salvo che il Direttore e/o L'Ente Gestore non comunichi il proprio intendimento di rinunciare alla applicazione della sanzione, in ragione delle motivazioni addotte dal soggetto interessato alla Commissione di Disciplina. Quest'ultima in caso contrario darà impulso al procedimento arbitrale con comunicazione all'Arbitro designato ai fini della sua accettazione e, per conoscenza, alle parti.

Il procedimento si svolgerà senza formalità di procedura e di regola in un'unica udienza che sarà fissata dall'Arbitro entro tre giorni dalla sua accettazione e che si svolgerà entro cinque giorni dalla comunicazione di detta udienza alle parti, anche mediante avviso affisso presso la segreteria della Commissione di Disciplina. L'udienza arbitrale si terrà presso i locali della segreteria della Commissione di Disciplina o in altro luogo fissato dall'Arbitro quale sede dell'arbitrato, purché all'interno del Comune di Sestu o di Cagliari.

All'udienza di comparizione, l'Arbitro, espletato il tentativo di conciliazione, ascolterà in contraddittorio le parti e/o i loro patrocinatori designati ed istruirà la causa con ogni mezzo appropriato atto ad accelerarne la definizione. Dell' udienza verrà redatto processo verbale, a cura dell'Arbitro o del Segretario eventualmente nominato, verbale che sarà sottoscritto dall'Arbitro e dal Segretario, dalle parti e/o dai loro rappresentanti presenti all'udienza.

La decisione sarà resa dall'Arbitro in via equitativa entro e non oltre tre giorni dall'udienza e sarà dalle parti espressamente ritenuta non impugnabile, avendo carattere sostitutivo della loro volontà ed in quanto tale integralmente accettata dalle stesse.

Con la pronuncia, l'Arbitro provvederà altresì su tutte le spese di funzionamento dell'arbitrato, comprensive del compenso spettante all'arbitro e delle spese e compenso del Segretario che si intendono sin d'ora liquidate, nella misura forfetaria di €. 150,00 (Euro centocinquanta/00), oltre accessori di legge.

Art 10) Gestione aree comuni

Le aree antistanti il box, che sono di proprietà comune ma ad uso esclusivo dell'azienda titolare degli spazi retrostanti, devono essere utilizzate nel seguente modo:

Area espositiva (in cemento gommato grigio): area destinata alla esposizione della merce di proprietà del titolare del box retrostante.

Corsia di contrattazione (in cemento gommato grigio): area destinata al passaggio clienti; tale area deve consentire la libera circolazione delle persone e delle merci e pertanto non deve essere ostruita

in alcun modo. Comportamenti che violino tale disposizione potranno essere sanzionate dalla direzione del Mercato in apposito regolamento di Autodisciplina.

Area sosta merce venduta (in cemento gommato grigio): area destinata alla sosta della merce venduta in attesa di ritiro.

Corsia di passaggio mezzi di carico/scarico (in asfalto): area destinata al passaggio di mezzi gommati manuali ovvero alimentati elettricamente, destinati al trasposto e/o traino delle merci o al trasporto promiscuo. (muletti, transpallet, mezzi a pedali dotati di ruote idonee). L'attraversamento della strada asfaltata da parte dei pedoni (clienti e operatori) è consentita nelle aree indicate e previste dal piano di sicurezza (strisce pedonali bianche su sfondo rosso). I mezzi di traino e trasporto, laddove ne sia consentito l'impiego, dovranno essere utilizzati in modo da non arrecare intralcio alla libera circolazione e al normale svolgimento delle attività all'interno del Mercato e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Area centrale posta sotto la cupola (in cemento gommato grigio): zona destinata alla circolazione delle persone. È fatto divieto a chiunque di depositare, smistare, scaricare o comunque manipolare qualunque tipo di merce/prodotto. Tali aree potranno essere utilizzate dal condominio, su proposta dell'Ente Gestore, per l'organizzazione di eventi ed esposizioni.

Area comune posta alle due estremità della galleria (in cemento gommato grigio): tali aree, destinate alle operazioni di carico e scarico comuni, potranno essere affidate in esclusiva ad apposita società di facchinaggio, logistica e altro, per lo svolgimento della propria attività. In ogni caso è fatto divieto a chiunque non autorizzato dall'Ente di Gestione di depositare, smistare, scaricare o comunque manipolare qualunque tipo di merce/prodotto.

Gli spazi esterni alla galleria di contrattazione, escluse le aree di pertinenza dei singoli box, sono destinati alle seguenti operazioni:

operazioni di carico e scarico: le operazioni nelle aree comuni possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi contrassegnate come parcheggi:

viabilità: la viabilità esterna viene assimilata alle normative previste dal codice della strada. In considerazione che l'area privata è peraltro aperta al pubblico, l'Ente Gestore, potrà stipulare apposita convenzione con il Comune di Sestu per la regolamentazione della viabilità.

L'Ente Gestore si riserva, qualora le esigenze del mercato lo richiedano, di riservare apposite aree a sosta regolamentata gestite dalla vigilanza interna.

In ogni caso, tutta l'area esterna, così come regolamentato dal piano di sicurezza, è da considerarsi zona di carico e scarico, ed è pertanto idonea al transito di mezzi di trasporto, targati o meno. Tutti i mezzi di trasporto devono transitare ad una velocità max di 10 km orari, rispettando la segnaletica orizzontale e verticale e prestando la massima attenzione al transito dei pedoni.

Art 11) Regolamentazione accesso al mercato

L'accesso all'area del Mercato Agroalimentare, il cui perimetro è delimitato dalla recinzione e dalle sbarre all'ingresso, è consentito esclusivamente alle persone autorizzate dalla Direzione del Mercato. In relazione alla categoria dei soggetti ammessi all'ingresso, la Direzione del Mercato provvederà a rilasciare strumenti e/o tessere per regolamentare gli accessi. In particolare:

gli operatori commerciali esterni potranno ricevere apposita tessera da cui risultino le generalità del titolare, il titolo d'accesso e il periodo di validità.

Gli operatori di mercato titolari di box potranno essere dotati di apposito transponder che consenta l'apertura automatica delle sbarre.

I visitatori saltuari potranno ricevere tessere provvisorie.

L'Ente di Gestione si riserva la facoltà di richiedere un contributo a titolo di rimborso spese per l'emissione delle tessere e transponder.

La Direzione potrà consentire l'accesso alle seguenti categorie di soggetti:

- compratori
- venditori e/o commissionari
- mediatori
- visitatori
- personale di supporto al funzionamento del mercato

Sono compratori i seguenti soggetti:

- a) i commercianti all'ingrosso;
- b) i commercianti al minuto, singoli od associati;
- c) i commercianti della DO e GDO
- d) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- e) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
- f) le società di approvvigionamento e distribuzione della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.

Sono venditori e/o commissionari esclusivamente le aziende titolari dei box.

L'ente Gestore sanzionerà con ammenda pecuniaria di importo compreso tra € 1.000,00 a € 3.000,00 le aziende o i soggetti che, non essendo titolari di box nel Mercato effettuino operazioni di vendita. Analoga sanzione è prevista per gli operatori di mercato, per i compratori e per la società di facchinaggio che consentano o agevolino la commercializzazione di merci non destinate agli operatori di mercato.

I visitatori potranno accedere al mercato durante gli orari previsti dalla Direzione con apposita circolare. Come in tutti i mercati all'ingrosso l'ingresso ai visitatori è consentita per un breve intervallo temporale che non deve coincidere con gli orari di vendita all'ingrosso riservati agli operatori professionali.

La vendita ai visitatori deve avvenire per collo o comunque per quantità minime fissate dalla direzione del Mercato

La vendita al pubblico è finalizzata alla vendita delle eccedenze di merce e ad agevolare le classi meno abbienti.

Art 12) Attività di compravendita

L'apertura e la chiusura delle contrattazioni è regolamentata dalla Direzione del mercato, così come il consenso alla apertura e alla chiusura delle serrande dei singoli box che si affacciano alla galleria.

È severamente vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione finalizzata ad aggirare anche temporaneamente tali dispositivi. La Direzione, tramite personale incaricato, provvederà a vigilare ed eventualmente a sanzionare comportamenti che violino la presente disposizione.

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento da parte del compratore deve avvenire in base alle normativa vigente in materia.

L'Ente di Gestione potrà intraprendere tutte le azioni necessarie e opportune volte a tutelare gli operatori del mercato sotto il profilo finanziario. (es. Istituzione Centrale Rischi).

Le operazioni di compravendita possono svolgersi esclusivamente durante l'orario di apertura del mercato fissato dall'Ente di Gestione, tramite circolare della Direzione del Mercato. Coloro che, sia compratori che venditori, dovessero contravvenire a tale disposizione, saranno sanzionati con una ammenda di € 500,00 per contravventore.

Gli operatori possono effettuare le operazioni di scarico nei seguenti orari:

- 1) durante l'orario di apertura del mercato;
- 2) mezz'ora prima dell'apertura del mercato
- 3) fino alle 21:00 dal lunedì al venerdì

Negli orari di chiusura del mercato potranno essere effettuate esclusivamente operazioni di scarico a seguito di specifica autorizzazione richiesta anticipatamente e rilasciata dalla Direzione.

In tali casi verrà richiesta al trasportatore il pagamento di una somma di denaro commisurata alla tara, a titolo di rimborso spese per l'attività di vigilanza e controllo, anche al fine di evitare che possano essere effettuate operazioni di compravendita, nonché per vigilare che le proprietà comuni e individuali possano essere danneggiate.

Per le operazioni di scarico effettuate fuori dall'orario di apertura del mercato è necessaria la presenza del titolare o di persona da lui autorizzata.

Mezzo di trasporto merci fino a 35 q.li € 5,00
Mezzo di trasporto merci oltre 35 q.li € 10,0

Art 13) Merci dirette

Nell'area del Mercato Ortofrutticolo, compreso il piazzale esterno, tutte le merci devono essere trattate dagli operatori del mercato; non è pertanto consentita la movimentazione di pedane con merci che non siano dirette agli operatori del mercato.

Il trasportatore che, a seguito di controllo disposto dalla Direzione, dovesse contravvenire a tale disposizione potrà essere sanzionato con una ammenda pari a € 40,00 a pedana se questa è movimentata dalla cooperativa di facchinaggio. Gli operatori possono effettuare operazioni di movimentazione temporanea delle pedane all'interno del proprio box con merci non dirette, esclusivamente per lo scarico della merce destinata al proprio box.

L'operatore di mercato (grossista o addetto al facchinaggio) che agevoli o non contrasti la disposizione del presente articolo, potrà essere sanzionato con una ammenda pecuniaria pari a € 500,00 per pedana movimentata e depositata.

Tali disposizioni sono finalizzate a tutelare il regolare funzionamento del mercato e alla salvaguardia delle aree condominiali.

La società di facchinaggio incaricata alle operazioni di carico/scarico delle pedane comuni e la società di Vigilanza convenzionata, dovranno collaborare con la Direzione per l'osservanza della regola del presente articolo, dando tempestiva segnalazione di comportamenti sanzionabili.

Art 14) Imballaggi (*)

L'imballaggio è a costo zero, pertanto non si vendono imballaggi.

L'imballaggio dei prodotti ortofrutticoli deve essere preferibilmente nuovo, o in alternativa deve essere ricondizionato a norma di legge (pulito, decoroso, privo di vecchi cartellini, e di formato omogeneo per tipologia di prodotto)

Il riciclo degli imballaggi vuoti all'interno del Mercato è vietato anche se a titolo gratuito, salvo che tali imballaggi siano destinati all'azienda autorizzata al loro ritiro dietro corresponsione di un compenso prestabilito.

Qualora le normative e le tecnologie future consentano di utilizzare materiali resistenti e riciclabili, l'Ente di Gestione potrà stipulare apposita convenzione con Società specializzata per la fornitura di imballaggi speciali (es. cpr)

l'Ente di Gestione potrà sanzionare comportamenti che violino le prescrizioni del presente articolo, sia a carico dell'operatore che del cliente e/o fornitore.

In ogni caso le norme nazionali in tema di gestione di imballaggi prevedono già delle sanzioni che vengono applicate da Enti autorizzati.

(*) L'applicazione del primo comma viene rinviata per un maggiore approfondimento della materia. La parte restante dell'articolo è approvata, compreso il divieto di riciclo, già prevista anche nel regolamento di gestione.

Art 15) Rilevazioni statistiche

Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.

l'Ente di Gestione potrà stipulare apposita convenzione per l'utilizzo di sistemi di rilevazioni statistiche già presenti sul mercato ovvero costruire un proprio mercuriale telematico rispondente ai criteri richiesti dall'Istat e dalla Banca d'Italia.

I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi sia per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Art 16 Ordine interno

1. È vietato in tutta l'area del Mercato:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
- d) introdurre animali;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

Art 17) Pulizia delle aree private e delle aree comuni in uso esclusivo

I proprietari/affittuari dei box debbono avere cura che i box, i magazzini, l'area della galleria di contrattazione di pertinenza e l'area parcheggio retrostante siano tenuti puliti, sgombri da rifiuti e comunque in condizioni decorose.

I rifiuti dovranno essere ripartiti a cura dei proprietari/affittuari in contenitori separati in base alle indicazioni fornite dalla Direzione al fine di agevolare la raccolta differenziata, l'abbattimento dei costi di ritiro e smaltimento rifiuti e il mantenimento di condizioni di igiene e sicurezza.

Art 18) Pulizia delle parti comuni

La pulizia delle aree comuni verrà organizzata dall'Ente Gestore al fine di assicurare condizioni di igiene e di decoro. Il servizio di pulizia potrà essere affidato a ditta esterna specializzata ovvero gestito direttamente dall'Ente Gestore avvalendosi di personale qualificato e di attrezzature idonee.

Art 19) Circolazione dei veicoli

L'Ente di Gestione potrà chiedere, ai fini della regolamentazione della circolazione dei mezzi all'interno del Mercato, l'equiparazione del suolo privato del mercato al suolo pubblico.

Il rispetto delle norme di circolazione verrà controllato dalla Direzione del Mercato attraverso personale apposito (vigilanza privata) e qualora fosse necessario potrà essere richiesto l'intervento della Polizia Municipale, anche stipulando apposita convenzione con durata e limiti definiti.

Qualora si verificano circostanze tali per cui il transito degli automezzi non possa effettuarsi in condizioni di sicurezza, il Direttore del Mercato può sospendere l'accesso a chiunque fino a quando le condizioni di sicurezza non vengano ripristinate.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato, con apposita circolare.

All'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo e con la massima attenzione e prudenza rispettando la segnaletica orizzontale e verticale.

Art 20) il facchinaggio

Il servizio di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato viene assegnato a società specializzata; viene data la preferenza alle società costituite sotto la forma di cooperativa che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'ente Gestore, che assegna il servizio, può decidere di affidarlo in esclusiva ad un'unica cooperativa. I servizi di facchinaggio sono rivolti sia ai venditori che agli acquirenti.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei box e magazzini di cui sono proprietari possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. A tal fine, il responsabile di ciascuna azienda proprietaria o comunque operante nel Box a qualunque titolo, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla Direzione del mercato, in cui comunica il nominativo dei propri dipendenti e le mansioni assegnate; la variazione di qualunque elemento della dichiarazione presentata, comporta l'obbligo a carico dell'operatore di sostituire la dichiarazione presentata con una aggiornata, entro 10 gg

dall'avvenuta modifica. Gli operatori sono responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale indicato nei comma precedente.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti limitatamente alle merci di loro proprietà. Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto a facchinaggio, il Direttore del mercato può autorizzare gli operatori, a compiere operazioni normalmente riservate alla cooperativa di facchinaggio, salvo che questa non dimostri di potervi far fronte in modo efficiente e tempestivo.

I facchini per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere all'interno del mercato, debbono avere compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. Sulla determinazione annuale del numero dei facchini a disposizione degli operatori provvede l'Ente gestore su proposta del Direttore in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore. L'ente gestore potrà prevedere tariffe differenziate per i servizi resi con l'utilizzo delle bascule comuni e per quelle di proprietà dei singoli operatori. I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. È ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. I facchini sono autorizzati ad utilizzare anche i mezzi meccanici elettrici (a batteria), necessari alla movimentazione delle merci, purché siano regolarmente assicurati per danni e gommati.

I danni alle derrate trasportate o la perdita delle derrate stesse, se dovuti a colpa del facchino, sono risarciti da questi ovvero dalla società di appartenenza. Durante la loro permanenza nel Mercato all'ingrosso e nelle aree e nei magazzini ad esse pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore, fornita a cura e spese della società di appartenenza.

La società cui verrà assegnato il servizio di facchinaggio, deve dimostrare che tutti i lavoratori utilizzati sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività e di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali (DURC). Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza, e di qualunque atto o fatto che turbi il normale funzionamento del mercato, è così sanzionabile:

- a) la diffida scritta ed orale disposta dal Direttore;
- b) la sospensione dal mercato dei singoli facchini da uno a quindici giorni disposta dal Direttore;
- c) nei casi gravi la revoca della convenzione e l'espulsione dal mercato disposta dall'Ente gestore su proposta del Direttore, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo. Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta. La società beneficiaria della convenzione per il servizio di facchinaggio, non appena avuta comunicazione dell'ammissione al servizio del mercato, deve trasmettere un elenco nominativo dei soci, indicando il servizio ai quali dovranno essere adibiti. La Società, dovrà inoltre, dimostrare che i predetti sono in possesso dei requisiti di legge. La società di facchinaggio potrà utilizzare, per il compimento del proprio lavoro, le bascule di proprietà comune degli operatori, secondo le indicazioni fornite nella convenzione: in particolare l'Ente di Gestione potrà decidere di riservare una parte delle bascule per le sole operazioni di carico, ovvero di regolamentarne l'utilizzo tenendo conto delle esigenze di funzionamento efficiente ed efficace delle operazioni di carico e scarico. A tal fine la Direzione del Mercato, tramite il servizio di portierato, potrà disporre un servizio di prenotazione delle operazioni di scarico.

La società di facchinaggio convenzionata per i servizi di mercato o i suoi collaboratori non potranno, pena rescissione del contratto, per nessun motivo fornire i propri servizi al di fuori del perimetro del mercato per almeno un raggio di 10 chilometri.

La società di gestione, nella convenzione con la società di facchinaggio, potrà prevedere la corresponsione di un canone di locazione per l'uso delle bascule di proprietà comune. Qualora la società di gestione in casi eccezionali decidesse di assegnare le bascule in comodato d'uso alla

società di facchinaggio convenzionata, questa dovrà comunque sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria, nonché quelle di straordinaria manutenzione qualora la maggiore usura sia dovuta ad imperizia o trascuratezza.

Art 21) Obbligatorietà del Regolamento

Così come previsto dall'art. 40 del Regolamento di Gestione, per estensione, anche il presente Regolamento, in quanto ne rappresenta una applicazione e specificazione, si applica a tutti gli operatori (proprietari dei Box) presenti, a qualsivoglia titolo, nel Mercato Ortofrutticolo, nonché a tutti i soggetti frequentatori del Mercato.

Art 22) Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore, in vigore provvisoriamente fin dal primo giorno di apertura del Mercato e potrà essere modificato, durante i primi sei mesi di operatività secondo le stesse regole.

Il presente regolamento viene notificato agli Enti competenti.

Art 23) Foro Competente

Per ogni controversia circa la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente regolamento è riconosciuta la competenza del Tribunale del luogo dove insiste il Mercato Ortofrutticolo.